



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 8/21

Dec. n. 5/21

Il giorno 18 giugno 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., l'8 giugno 2021, nei confronti di:

SCALABRINO Antonio, nato a Masserano (BI) il 17.2.1954 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "TROFARELLO ASD" con tessera n. 21201474 e licenza FA (fuoristrada amatoriale) n. X11020,

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 6 giugno 2021, presso il crossodromo di Partanna, alle ore 11 circa, dopo essere entrato arbitrariamente in pista con moto non punzonata in quanto non idonea a norma di regolamento, dopo che il Direttore di Gara lo aveva fermato e fatto uscire dal tracciato, si rivolgeva al Commissario tecnico con frasi offensive ed ingiuriose quali "Siete fenomeni, Mafiosi, Terroni", imitando ad alta

voce il suono tipico dello scacciapensieri (strumento tipico siciliano) e concludendo con la frase: "La Sicilia è il male dell'Italia!". Il tutto avveniva alla presenza del presidente del Co.re. Sicilia, della speaker della manifestazione e di altre persone».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 8 giugno 2021 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione del Commissario Delegato ed i rapporti di gara del C.d.G. e del D.d.G.;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 16 giugno 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha fatto pervenire i propri atti difensivi, acquisiti al fascicolo del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art.* 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al signor Antonio SCALABRINO. Risulta, invero, che l'incolpato, domenica 6 giugno 2021 nell'ambito del Campionato Italiano Motocross d'Epoca (cod. manifestazione NAZEF004), svoltosi presso il crossodromo di Partanna (TP) il 5 e 6 giugno 2021, in tale ultima data si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, la condotta perpetrata dallo SCALABRINO è consistita nell'essere entrato in pista senza la dovuta autorizzazione (a causa della mancata punzonatura della sua moto) e, quindi, nell'aver profferito frasi non

propriamente eleganti verso i Commissari F.M.I. ivi presenti e addetti alle verifiche, per il solo fatto di avergli intimato di uscire dal tracciato.

Dagli atti citati, quindi, possono certamente desumersi degli indici di responsabilità a carico dell'incolpato, atteso, tra l'altro, la fede privilegiata di cui godono ai sensi del R.M.M., poiché provenienti da soggetti fidefacenti, e che descrivono quanto accaduto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel citato capo di incolpazione.

La condotta dell'incolpato, allora, può definirsi certamente scorretta ed antisportiva, e, quindi, in quanto tale, rilevante e sanzionabile ai sensi del R.d.G..

II. Lo SCALABRINO, in ogni caso, ha esposto nella memoria difensiva del 10.6.2021 degli elementi a sua discolpa che appare corretto valutare nell'ambito della vicenda che occupa. In particolare, ha descritto – secondo il suo punto di vista – la successione degli eventi avvenuti sulla pista del crossodromo di Partanna (TP), in occasione della gara di Motocross d'Epoca, deducendo, innanzitutto, di non aver pronunciato la frase *“La Sicilia è il male dell'Italia”* e, poi, di essere stato sostanzialmente provocato da alcuni atteggiamenti tenuti nei suoi confronti dai Commissari presenti

Ha, poi, evidenziato di essere giunto sul tracciato in ritardo a causa di problemi relativi ai trasporti marittimi per la Sicilia e di voler entrare in pista al solo scopo di *“memorizzare il percorso”* per poter, quindi, partecipare alla seconda manche, visto che – proprio a causa del ritardo accumulato per raggiungere il crossodromo di Partanna (TP) – non aveva potuto effettuare alcuna prova. Ha, infine, indicato i nominativi di due testimoni in grado di riferire su quanto da lui stesso affermato, concludendo per la falsità delle accuse rivoltegli, *“combinare su misura”*, dicendosi intenzionato a consultare il proprio legale di fiducia nel caso in cui non fossero *“decadute”*.

III. In disparte il rilievo per cui l'incolpato ben avrebbe fatto a consultare il proprio legale a prescindere, atteso il procedimento disciplinare che lo vede coinvolto, deve osservarsi che un pilota che parte dal Piemonte e percorre 1.600 Km per partecipare ad una gara di Motocross d'epoca in Sicilia, non lo fa certo per creare problemi o alimentare tensioni. È evidente il forte coinvolgimento

dell'incolpato nel voler prendere parte ad un evento agonistico del genere, non fosse altro per la distanza che ha dovuto coprire per poter gareggiare con la sua moto fino in Sicilia, fermo restando che le parole dal medesimo pronunciate nella citata occasione non appaiano affatto giustificabili.

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni, allora, lo SCALABRINO deve essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto - e tale fatto non è stato del tutto negato - un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal predetto Regolamento, cui deve attenersi ogni tesserato. Tale condotta è, in realtà, oltre che palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., anche al vivere civile: contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

V.. Ciò posto, questo Giudice, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato e della irrispettosa condotta posta in essere dall'incolpato Antonio SCALABRINO, tenuto - comunque - conto della sua incensuratezza, non risultando precedenti a suo carico, ritiene equo applicare al predetto incolpato la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., in quanto responsabile della condotta contestatagli, posta in essere in dispregio delle norme federali, con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente sanzionate.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 45.2 e 80 del R.d.G. , dichiara:

SCALABRINO Antonio, nato a Masserano (BI) il 17.2.1954 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "TROFARELLO ASD", con tessera n. 21201474 e licenza FA (fuoristrada amatoriale) n. X11020;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 23 R.d.G., la sanzione dell'ammonizione con diffida, avvertendo il

medesimo che, ove mai in futuro - da parte sua - dovessero essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.

Depositata il 18 giugno 2021
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Scalabrino Antonio;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.